

Mariano Croce, Andrea Salvatore

## L'emergenza di un ordine Carl Schmitt tra normalità e relativa eccezione

### Abstract

*Emergency and exception are central concepts in Schmitt's theory of decisionism. The present article explores the distinction between the two by focusing on their emergence, i.e. the process by which in times of crisis a potentially alternative order comes into existence and becomes visible. The primary aim of the comparison is to provide a more detailed and less conventional account of Schmitt's exceptionalist decisionism. In order to achieve this aim, three relevant questions must be raised: How does the sovereign succeed in gaining acceptance, by exploiting what situation, and by convincing whom? Based on the different answers provided by Schmitt over the years, it is possible to distinguish three different phases of his thought: the sovereign decisionism of the early 1920s, the concrete-order thinking of the 1930s, and the jurisprudential institutionalism advanced from 1950s onwards.*

### Keywords

*Carl Schmitt, Emergency, Decisionism*

Received: 14/03/2022

Approved: 27/06/2022

Editing by: Giulio Piatti

© 2022 The Author. Open Access published under the terms of the CC-BY-4.0.

mariano.croce@uniroma1.it

andrea.salvatore@uniroma1.it

La distinzione tra emergenza ed eccezione, e la conseguente esaltazione della seconda quale autentica e irrisolvibile scaturigine di ogni ordinamento giuridico, è generalmente considerata la prestazione teorica più rilevante, e al contempo problematica, del lungo itinerario intellettuale di Carl Schmitt. Assunta l'indubbia centralità della dialettica in esame, è tuttavia opportuno rilevare sin da subito come i due concetti – e ben più concretamente le due diverse situazioni cui essi rimandano – costituiscano in realtà due momenti di un *continuum*, definito, a un estremo, dall'assoluta effettività delle norme di un ordinamento e, all'estremo opposto, dall'altrettanto completa inefficacia di ogni prescrizione di legge (non sarà inutile specificare che nessuna delle due condizioni, dunque neanche lo stato di eccezione, coincide con questo secondo estremo)<sup>1</sup>. Ma quel che più rileva, per impostare l'analisi del presente contributo, è che la distinzione tra emergenza ed eccezione, quale che sia il grado di prossimità tra le due condizioni, risulta più perspicua, tanto nella sua coerenza teorica quanto nelle questioni che essa solleva, se fatta reagire con un terzo concetto, quello di emersione. Con tale termine intendiamo qui riferirci al dato e al processo in virtù dei quali qualcosa viene a esistere, più o meno improvvisamente, e si dà a vedere, con un differente grado di evidenza, in un dato momento. Com'è ovvio, dato e processo non indicano affatto la medesima evenienza: l'alternativa è parte integrante della questione che ci apprestiamo a considerare, così come variabili decisive saranno il maggiore o minore grado di imponderabilità e di evidenza cui si è fatto cenno.

Ma l'utilità di far reagire la coppia emergenza ed eccezione con la nozione di emersione non si esaurisce nel contribuire a chiarire in modo dirimente statuto e rapporto dei primi due concetti: le diverse modalità in cui un determinato ordine viene a esistere e si dà a vedere, ossia il suo emergere, permettono anche di dar conto, in maniera più proficua di quanto consentano altre prospettive, dello sviluppo e delle notevolissime modificazioni del pensiero schmittiano, non solo a riguardo del tema in oggetto, e in particolare per quanto attiene un aspetto spesso trascurato, ossia il ruolo del teorico, chiamato ora a prendere semplicemente atto del darsi di un certo ordine ora al contrario a partecipare attivamente alla

<sup>1</sup> Una proposta che fa seriamente i conti con il prospettivismo implicito nel darsi di tale *continuum* è avanzata in Ferrara (2022), secondo il quale, stante l'indecidibilità della questione definitoria, la questione dirimente deve essere individuata nella possibilità di una risposta democratica, ossia interna al perimetro costituzionale, alla (presunta o reale) eccezionalità di uno stato di cose che pone a rischio la tenuta dell'ordinamento e i principi fondamentali su cui esso si fonda.

sua gestazione. Indagati alla luce del prisma dell'emersione dell'ordine di volta in volta in gioco, si cercherà nel prosieguo di dar conto di un itinerario intellettuale che consta di tre momenti distinti: il decisionismo eccezionalista dei primi anni Venti (1-2), il pensiero dell'ordine concreto dei primi anni Trenta o istituzionalismo decisionista (3) e quel che potrebbe definirsi l'istituzionalismo giurisprudenziale degli anni Cinquanta (4)<sup>2</sup>. Come si è accennato, nulla meglio di un'interrogazione circa le modalità di emersione di un determinato ordine consente di rendere ragione tanto della necessità di una simile periodizzazione quanto delle irriducibili differenze tra le diverse fasi e soluzioni ordinamentali richiamate.

### 1. *La costitutiva indeterminatezza della decisione sullo stato di eccezione*

L'incipit è d'obbligo: "Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione" (Schmitt 1972: 33). D'obbligo non già per l'apodittica perentorietà con cui Schmitt lo eleva a chiave di volta del suo scritto forse più noto, *Teologia politica*, quanto piuttosto perché tale definizione, che nulla al fondo individua (e dunque nulla propriamente definisce), nell'indicare la via per accedere alla dimensione ordinamentale disvela, di tale varco, il carattere sommamente problematico<sup>3</sup>. La sovranità è un problema, essenzialmente, in ragione della necessità del suo darsi e della somma indeterminatezza dei modi e delle forme in cui essa si dà: tanto più inaggirabile si rivela il suo porsi a fondamento dell'intera architettura ordinamentale, tanto meno di esso può individuarsi un processo di concrezione – un emergere, appunto – unico e ricorrente. In concreto, ciò significa che del sovrano schmittiano si sa solo che si caratterizza – e individua materialmente come tale – per il fatto che decide in primo luogo sul darsi o meno di uno stato di eccezione. Per stato di eccezione si intende una sospensione di fatto dell'ordinamento vigente, al verificarsi della quale vengono

<sup>2</sup> Approfondiamo qui, soprattutto nella prima parte del contributo, le ragioni della periodizzazione già proposta in Croce, Salvatore (2021). Un più puntuale confronto con la bibliografia è in Croce, Salvatore (2022).

<sup>3</sup> Per la problematicità in questione, si vedano almeno tre studi ormai classici: Galli (2010); Hofmann (1999: 90-105); Nicoletti (1990: 17-37). Per un inquadramento del decisionismo schmittiano in rapporto ad altre "filosofie della decisione", cfr. Krockow (1990). Per una periodizzazione del ruolo della decisione nello sviluppo del pensiero schmittiano, cfr. Portinaro (1982). Per un'acuta analisi circa il *deficit* ordinamentale della decisione schmittiana, cfr. Preterossi (1996: 3-83).

fatte valere misure eccedenti e altre rispetto alle norme applicate (e generalmente osservate) in condizioni di normalità. Un ordinamento è sospeso di fatto se le norme che lo compongono non vengono più seguite (avvenga ciò per volontà esplicita oppure per impossibilità materiale da parte di chi è tenuto a rispettarle), pena il dissolvimento dell'ordine interno.

La perentoria dichiarazione iniziale di *Teologia politica* viene poi integrata, e sostanzialmente indirizzata, dal seguente passaggio, che contiene in sé i molti problemi e le poche risposte che sono state fin qui richiamate:

Il caso d'eccezione, il caso non descritto nell'ordinamento giuridico vigente, può al massimo essere indicato come caso d'emergenza esterna, come pericolo per l'esistenza dello Stato o qualcosa di simile, ma non può essere descritto con riferimento alla situazione di fatto. Solo questo rende attuale la questione relativa al soggetto della sovranità, che è poi la questione della sovranità stessa. Non si può affermare con chiarezza incontrovertibile quando sussista un caso d'emergenza, né si può descrivere dal punto di vista del contenuto che cosa possa accadere quando realmente si tratta del caso estremo di emergenza e del suo superamento. Tanto il presupposto quanto il contenuto della competenza sono qui necessariamente illimitati. Anzi dal punto di vista dello Stato di diritto non sussiste qui alcuna competenza. La costituzione può al più indicare chi deve agire in un caso siffatto. Se questa azione non è sottoposta a nessun controllo, se essa non è ripartita in qualche modo, secondo la prassi della Costituzione dello Stato di diritto, tra diverse istanze che si controllano e si bilanciano a vicenda, allora diventa automaticamente chiaro chi è il sovrano. Egli decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell'ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la Costituzione in toto possa essere sospesa (Schmitt 1972: 34).

La prima cosa da notare è appunto il rapporto di continuità tra emergenza ed eccezione: il caso di eccezione viene dapprima definito come "caso di emergenza esterna" e nel prosieguo, in modo più appropriato, come "caso estremo di emergenza". Sebbene dunque le due condizioni siano del tutto incomparabili quanto a esiti ed eventuali contromisure (mentre lo stato di emergenza è una situazione di pericolo cui si può rispondere efficacemente con le risorse giuridiche e potestative già previste dall'ordinamento, lo stato di eccezione rimanda a una condizione di inefficacia delle disposizioni normative protratta nel tempo e dunque tale da mettere in crisi l'ordinamento giuridico nel suo complesso), tra di esse vi è, all'origine, una differenza di grado. Come politiche possono dirsi quelle contrapposizioni che, quale che sia la loro origine, raggiungono un certo grado di intensità, ossia una determinata soglia, ne *il concetto di politico*

individuata nella disponibilità dei contendenti a uccidere e farsi uccidere, così l'eccezione non è altro che una emergenza che, persistendo come tale (ossia non rientrando), si cronicizza e finisce per avere la meglio anche su quegli organi dell'ordinamento e su quelle disposizioni normative che il dettato costituzionale pone eventualmente in campo per il suo superamento.

Sebbene spesso non rilevato, per Schmitt non è solo il caso di eccezione a essere sommamente indeterminabile (vedremo meglio in quale senso), ma anche il caso di emergenza, come del resto le polemiche di questi anni di pandemia dovrebbero aver reso sufficientemente chiaro (ma si può pensare anche ad altri tipi di emergenze: il calo demografico, le turbolenze al confine ucraino, la resistenza massiva agli antibiotici sono emergenze, e lo sono in forme incontrovertibili?). In questo senso l'incoraggiamento normativo, ossia il rimando all'efficacia delle disposizioni dell'ordinamento, riducono ma non annullano affatto tale aleatorietà, chiamando in causa l'eventuale rilevanza dei fini dell'impianto costituzionale – un aspetto che non possiamo in questa sede approfondire. Quanto qui interessa assumere è la gradualità della transizione da emergenza ad eccezione, un passaggio di fase dunque tutt'altro che autoevidente, anzitutto agli occhi del suo principale teorico, e che peraltro manca di un criterio dirimente e sufficientemente ostensivo quale la messa a disposizione della propria vita da parte del singolo, come nel caso della definizione del politico fornita da Schmitt. Dell'eccezione sappiamo infatti solo che essa comporta l'ineffettività dell'ordinamento, ossia una sconnessione non ulteriormente sostenibile, anzitutto per i già erosi pilastri costituzionali, tra quanto le norme prescrivono e quanto gli individui compiono, ossia tra comportamenti attesi e condotte di fatto poste in essere.

Ed è qui che l'*alea* dell'eccezione, e ancor più quella della sua individuazione, raggiunge quello che potrebbe definirsi, questa volta dal punto di vista del teorico, il grado estremo di indescrivibilità, un'impossibilità denotativa che finisce per riflettersi sull'identificazione del sovrano. Se infatti riandiamo all'*incipit* di *Teologia politica*, è ora chiaro che il termine "sovrano" non è soggetto, bensì complemento predicativo del soggetto. La questione non è, com'è evidente, solo sintattica, dacché significa recuperare la sovranità per via di prassi, ossia derubricando a vuote e impotenti dichiarazioni di intento le varie norme programmatiche e le diverse disposizioni fondamentali ricomprese nel dettato costituzionale e volte a indicare incontrovertibilmente la persona, il soggetto o l'organo in cui inderogabilmente risiede la sovranità. La sovranità, o meglio un qualcuno che ne assicuri in atto la funzione, è tanto indispensabile all'ordinamento

quanto non individuabile da esso: che il sovrano non sia costituzionalmente inquadrabile significa anche, e anzi in primo luogo, che l'ordinamento è costitutivamente esposto alla più assoluta contingenza (il che di per sé non significa, o non necessariamente, una condizione di assoluta precarietà). Stante l'impossibilità di indicare ex ante chi sia il sovrano, l'indicazione testuale può essere ulteriormente riformulata ricorrendo a un più opportuna pronome indefinito: "Chiunque decida sullo stato di eccezione, quello è l'unico vero sovrano".

La sovranità, dunque, e anzi la persona che la incarna di fatto qui e ora, è esterno all'ordinamento, quantomeno originariamente. Ciò significa, per venire al tema del nostro contributo, che essa emerge altrove, ossia come un dato di fatto che l'ordinamento assume e, in parte, ricomprende (o meglio, riconosce, nel duplice significato di individuare e legittimare). Si potrebbe dire, a tale riguardo, che il sovrano è messo all'incanto. Per un verso, la sovranità viene resa disponibile al miglior offerente, laddove migliore è chi si dimostri concretamente in grado di decidere sull'esistenza o meno di uno stato di eccezione. Ma è anche questione appunto di incantamento, nella misura in cui a essere in gioco è qui la capacità carismatica dell'aspirante sovrano di determinare – e far convergere su – uno stato di cose che non si impone di per sé. In questa complicata opera di mediazione tra l'impossibilità di descrivere una situazione che dipende da indisponibili, dacché imprevedibili, variabili contestuali e, all'estremo opposto, la necessità di rifuggire un prospettivismo politico tanto radicale da mutarsi in nichilismo giuridico, è senz'altro da vedere la lezione weberiana e la condivisa presa d'atto della sopraggiunta impossibilità epocale di dare compiuta forma giuridica al politico. Il sovrano schmittiano è in questo senso l'erede legittimo del capo carismatico weberiano, nella misura in cui sia Weber che Schmitt tentano di indicare una possibile, e inevitabilmente compromissoria, via di uscita rispetto a una situazione in cui i fenomeni politici si rivelano non più interamente riversabili in categorie giuridiche; o, se si vuole, il diritto non è più in grado di incanalare e permutare i flussi politici in un compiuto ordine normativo.

Con ciò veniamo alla questione che più direttamente ci interessa: il modo in cui concretamente il sovrano decide sullo stato di eccezione, ossia riesce a far passare l'idea – e a porre in essere le azioni che da essa conseguono – che quella che si sta vivendo è una situazione talmente eccezionale da rendere inefficaci, vale a dire non più in condizione di assicurare un ordine effettivo, le prescrizioni di legge che fino a quel momento avevano dato prova di riuscire a regolare efficacemente i rapporti

sociali (e con ciò a risultare soddisfacenti per le aspettative e i progetti di vita di quegli stessi singoli che ora il sovrano riesce di contro a “convertire” e far convergere verso un giudizio diametralmente opposto). Schmitt sul punto tace. Mentre una dirimente indicazione, benché inevitabilmente generale, è fornita per quanto attiene al secondo momento decisionistico, ossia quello concernente le azioni da porre in campo per superare la condizione di efficacia delle norme (si tratta, in sostanza, di eliminare il disomogeneo; vale a dire ciò che, non integrandosi con la restante parte della comunità, non permette il darsi di regolarità e normalità), nel caso della decisione circa l'effettiva sussistenza dello stato di eccezione Schmitt non fa che rimandare tautologicamente alla condivisa presa d'atto dell'inefficacia delle norme. Ma appunto la questione è proprio come il sovrano possa ottenere tale convergenza.

## *2. Decidere significa convincere, non costringere*

Un primo punto fermo, di carattere più logico che normativo: stante la necessità dell'intervento personalistico di un sovrano, che si dia una condizione tanto anomala da assurgere a stato di eccezione è questione che non dipende di per sé da una qualche evidenza “esterna” in grado di autoimporsi, la cui presunta cogenza possa cioè essere resa dipendente dal riscontro di un qualche criterio oggettivo (tasso di crimini commessi, incidenza delle diserzioni, carenza di beni essenziali, sistematicità del ricorso alla violenza, esaurimento delle riserve monetarie, innalzamento del livello degli oceani, occupazione delle terapie intensive, ecc.). Lo stato di eccezione è al contrario una condizione sì fattuale, ma che si dà o non si dà del tutto indipendentemente da ogni risultanza altra rispetto alla disponibilità degli attori sociali a credere o non credere che essa si dia. È dunque tale disponibilità che il sovrano deve riuscire a ottenere: si dà stato di eccezione se vi è qualcuno che si dimostra di fatto in grado, con ciò divenendo sovrano, di ottenere l'assenso, finanche nelle forme di una mera accondiscendenza, da parte di un numero sufficientemente ampio di individui circa il fatto che quel qualcosa che si ha di fronte è realmente uno stato di eccezione. Il che in concreto significa che tali individui si comportano come se vi fosse uno stato di eccezione, che, stante l'efficacia di una simile prospettiva, finisce con ciò stesso per divenire attuale. Di più: lo stato di eccezione non consiste in altro se non nella diffusa convinzione che si sia in presenza di uno stato di eccezione.

Scartata la possibilità che si dia una datità oggettiva capace di autoimporci o dinanzi alla quale ogni ulteriore discussione circa lo stato di cose esistente sarebbe costretta a recedere, dovrà anche escludersi l'ipotesi di un sovrano che tirannicamente risulti in grado di coartare le volontà della popolazione imponendo le proprie mire potestative. Pur assumendo, per amore dell'argomento, la possibilità di tale evenienza, non è affatto chiaro di quali risorse straordinarie una simile figura potrebbe disporre, né perché esse non risultino, prima e maggiormente, a disposizione degli organi di indirizzo dell'ordinamento che questo poco plausibile sovrano autarchicamente onnipotente intenderebbe e finanche riuscirebbe a soppiantare. Dal che consegue che un qualche seguito, ossia una qualche forma di assenso, il sovrano deve giocoforza ottenerla. Con ciò veniamo al tentativo di circoscrivere nella misura del possibile quanto Schmitt pure considera sensatamente in ultimo indeterminabile, ossia le concrete modalità di azione dell'intervento sovrano (finalizzato a far emergere uno stato di eccezione). Il tutto si riduce sicché a un triplice interrogativo: come il sovrano ottiene tale assenso, a partire da quale stato di cose e da parte di chi?

Per quanto concerne le modalità tramite cui il sovrano riesce a imporre la propria visione circa lo stato di cose (critico) esistente, un radicato riflesso condizionato dell'analisi filosofico-politica potrebbe indurre, e con ancora maggiore immediatezza trattandosi di Schmitt, a rubricare al primo posto la forza, secondo un ventaglio di possibilità che va dall'aperta violenza alla capitalizzazione di decisivi differenziali di potere. Questa risposta, tuttavia, incorre nelle stesse difficoltà viste sopra: da dove deriverebbe una disponibilità di risorse tanto ingenti da coartare un'intera popolazione, perdipiù se accentrata nelle mani di un soggetto che, quand'anche appartenente di fatto ai vertici dell'ordinamento (evenienza che Schmitt comunque non predilige come ipotesi probante), non può che risultare al più uno dei detentori di un potere comunque, di fatto e di diritto, suddiviso tra più attori? Ma la scarsa plausibilità di una simile evenienza non sta solo nel regresso all'infinito che essa comporterebbe (dacché la disponibilità di risorse andrebbe, come visto, a sua volta spiegata), quanto anche, e anzi soprattutto, nell'ipotizzare un potere che si reggerebbe sulla mera imposizione, tanto più allorché esso sia chiamato, come nel caso in questione, a formare un contro-potere inteso a dichiarare ineffettive le disposizioni prescrittive di un ordinamento già in essere. Alla prima domanda si può dunque rispondere come segue: il sovrano è chiamato a ottenere un consenso spontaneo, ossia a convincere

in forme varie (queste sì indeterminate e indeterminabili: più o meno consapevoli, più o meno riflessive, ma comunque mai coattive), tramite una lotta per i significati sociali che lo vede infine vincitore.

Del resto la forza, ossia la contestuale disponibilità di mezzi potenzialmente soverchianti, non è mai per Schmitt il vero problema: quand'anche risultasse vincitrice in un determinato frangente, una forza non supportata da convinzioni diffuse che la ritengano legittima è destinata a esaurire la propria spinta propulsiva (e, con essa, il proprio potenziale disgregativo). Il vero problema del politico, per Schmitt, è di contro l'irriducibilità di posizioni diametralmente opposte e tuttavia compresenti in un medesimo assetto istituzionale, una radicalizzazione delle quali comporterà, prima o poi, il ricorso alla forza contro un assetto politico e giuridico a quel punto impossibilitato a mediare tra visioni del mondo oramai incompatibili. Il sovrano che decide circa l'effettività di uno stato di eccezione è dunque qualcuno che deve riuscire a presentare la propria opinione su quanto sta accadendo come la più (o l'unica) convincente. In questo senso, Schmitt è nuovamente molto fedele all'urgenza teorica weberiana (benché divergente nelle conclusioni): salvare le forme politiche della modernità, destabilizzate dalle imprevedibili logiche di aggregazione proprie della neonata società di massa, pur inevitabilmente prescindendo almeno in parte dagli specifici assetti giuridico-istituzionali ereditati dalla tradizione.

Più complessa, ma anche più rilevante ai nostri fini, la seconda questione: la decisione sovrana, tanto nel suo contenuto specifico quanto nelle possibilità di successo, può spiegarsi – o comunque risulta condizionata in misura più o meno rilevante – sulla base di uno stato di cose preesistente? È nota l'asserzione schmittiana che pretende di sottrarre la decisione da ogni vincolo prescrittivo: "In senso normativo, la decisione è nata da un nulla" (Schmitt 1972: 56). La questione è tuttavia se questo nulla possa dirsi tale anche in senso descrittivo-fattuale, vale a dire se davvero non vi sia un orientamento, implicito e finanche irriflesso ma comunque preesistente all'intervento del sovrano, che possa permettere di ricomprendere la decisione, presa o che si sarà presa, come interna a uno spettro non indefinito di possibilità. In forme forse più perspicue si può riformulare il tutto nei termini dell'alternativa, riduttivamente binaria ma sufficientemente chiarificatrice, tra asserzioni dichiarative e asserzioni performative: il sovrano certifica l'esistenza di qualcosa che già si dà o al contrario questo qualcosa si dà solo nel momento in cui il sovrano ne afferma l'esistenza?

Senz'altro non si tratta di un'asserzione dichiarativa, ossia che può semplicemente rimandare al darsi di circostanze antecedenti che già hanno in sé e rendono attuale, indipendentemente da tale rinvio, un carattere di eccezionalità. Del resto, se così fosse, non si comprenderebbe la rilevanza, e anzi l'assoluta centralità, dell'intervento sovrano: se esiste qualcosa già di per sé tale da impedire l'effettività di parte consistente dell'ordinamento, il potenziale sovrano non può che limitarsi a prenderne atto al pari di ogni altro membro della comunità, con ciò perdendo qualsivoglia carattere di eccedenza rispetto allo statuto e al ruolo dei rimanenti attori sociali. È il caso, questo sì veramente estremo, dell'assoluta inefficacia di ogni indirizzo normativo conseguente dalla completa dissoluzione del sostrato comunitario che l'ordinamento intendeva preservare. Se insomma l'ordinamento giuridico nel suo complesso viene meno, non serve nessun sovrano per convincere i membri della comunità di un simile stato di cose, che travolge, per così dire, la vita – quotidiana e fisica – di ciascun cittadino<sup>4</sup>.

Siamo di fronte, quindi, a un atto performativo, ossia a una dichiarazione – ché in ciò si sostanzia, in concreto, la decisione sulla sussistenza dello stato di eccezione – che pone al contempo le condizioni solo dandosi le quali si rivela efficace. E tuttavia, si tratta di una performatività per così dire debole, o comunque non assoluta, dacché tale dichiarazione non crea le condizioni per la sua efficacia, ma fa leva – ossia isola e riconosce come l'unico valido – su un potenziale di aggregazione, ossia di convergenza a riguardo della visione dello stato di cose proposta dal sovrano, già presente. Alla domanda se le condizioni di efficacia della decisione preesistano alla decisione si deve dunque rispondere: dipende. I fattori di aggregazione – se si vuole, una relativa convergenza circa un indirizzo normativo radicalmente alternativo al vigente (relativa perché gli aderenti non sono in numero sufficiente o lo sarebbero ma non sono ancora sufficientemente convinti della bontà della visione prospettata dall'aspirante sovrano) – sono senz'altro già esistenti. A fare difetto, a questo stadio, è la preminenza di tali fattori, ossia il loro assurgere a condizioni di efficacia per la decisione stessa. Questo scarto – trasformare un fattore

<sup>4</sup> Lo rende chiaro Schmitt quando afferma: "Poiché lo stato di eccezione è ancora qualcosa di diverso dall'anarchia o dal caos, dal punto di vista giuridico esiste ancora in esso un ordinamento, anche se non si tratta più di un ordinamento giuridico. L'esistenza dello Stato dimostra qui un'indubbia superiorità sulla validità della norma giuridica" (Schmitt 1972: 39).

già in essere in fattore decisivo – è la prestazione autenticamente performativa della decisione sovrana. Il che significa, in concreto, che i contesti dai quali può emergere un sovrano sono sempre in numero relativamente limitato e soprattutto la cui configurazione non è nella disposizione di un singolo – men che meno se la si pretende una creazione dal nulla, foss'anche semplicemente normativo.

Di nuovo, una lettura in parallelo col capo carismatico weberiano risulta qui indicativa. Gli esempi di capo carismatico fatti da Weber sono tutte figure in stretta e preesistente connessione con gli attori sociali su cui esercitano la loro capacità di presa personalistica: il profeta, il condottiero eletto in guerra, il grande demagogo e il capo di un partito politico. Qualcosa di più, anzi, di una stretta connessione: si tratta a tutti gli effetti di una co-appartenenza, che si sostanzia in un primato di rappresentanza fondato su un consustanziale vincolo comunitario. Non è necessario chiamare in causa le logiche di aggregazione e di mutuo riconoscimento, non deterministicamente incidenti ma statisticamente vincolanti, indagate da Pierre Bourdieu a riguardo della categoria di classe, né l'altrettanto illuminante opera di decostruzione della presunta auto-fondazione degli enunciati performativi che egli ha in vari scritti compiuto<sup>5</sup>, per poter concludere che anche la decisione sovrana, per quanto assoluta, non può prescindere da un insieme di rapporti a essa preesistenti. Poi, certo, l'intervento – se si vuole, l'intuizione – del sovrano trasforma tali rapporti in modo decisivo (ossia facendo di essi un'alternativa ordinamentale non solo potenzialmente percorribile, ma effettivamente realizzata), ma può tanto poco crearli o aggirarli che è solo in ragione di tale pregressa rete di relazioni che la decisione può rilevarsi efficace. A rimanere indeterminati, e non ulteriormente determinabili, sono dunque due momenti, assai distanti tra loro, di tale permutazione performativa: per un verso, a livello macro, i diversi potenziali di aggregazione che si danno in un determinato contesto; per altro verso, a livello micro, la singola azione o la specifica strategia che permette al sovrano, ineguagliabile signore del *kairos* (e dell'attimo, almeno se politicamente decisivo, certo non può darsi né scienza né teoria), di rompere l'equilibrio tra le forze in campo e riuscire a imporre la propria visione.

Quando detto permette di rispondere in maniera più agevole all'ultima delle tre domande sopra esplicitate, ossia quali siano i destinatari dell'opera di convincimento, chiamiamola così, del sovrano *in pectore*.

<sup>5</sup> Tra i tanti testi, particolarmente significativi al riguardo ci paiono i saggi raccolti in Bourdieu (2001).

Che vi sia un gruppo di elezione, almeno originario, crediamo di averlo chiarito a sufficienza; il che non significa ovviamente che il sovrano non si rivolga al, e non possa essere inteso dal, più ampio numero di persone e idealmente all'intera comunità. Stante tuttavia tale scarto tra contesto di appartenenza del sovrano e la più ampia società, spesso l'indagine sui destinatari la si è intesa come volta a determinare il numero o la quantità minima di potenziali seguaci del sovrano. Com'è evidente, a tale interrogativo non può che darsi una risposta contestuale, che tuttavia riteniamo in ogni caso irrilevante, dacché il numero può essere tanto relativamente esiguo quanto al contrario assai consistente (un conto è riuscire a convincere dei ministri o dei giudici, un conto è dover aggregare forze disperse e di fatto prive di potere). Come irrilevante è infine una questione – speculare a quella appena considerata – su cui pure lo stesso Schmitt dà l'idea talvolta di arrovellarsi oltremodo, ossia se a essere o a dover essere sospesa sia tutta o solo parte della Costituzione: anche qui, a risultare decisiva non è l'ampiezza della sospensione (come non lo è, lo abbiamo visto, quella della massa effettivamente convinta dalla prestazione del sovrano), bensì la persistenza o meno di un ordinamento giuridico efficace quantomeno nei suoi indirizzi direttivi di fondo, vale a dire tali da poter ancora garantire un ordine più e meglio di ogni altra alternativa (e anche in questo è piuttosto agevole rilevare come l'inosservanza massiva di anche una sola norma dell'ordinamento, si pensi al divieto di portare armi o all'obbligatorietà dell'azione penale, è sufficiente a compromettere la tenuta dell'intero impianto giuridico-costituzionale).

Ricapitoliamo. La decisione sulla sussistenza dello stato di eccezione richiede che un sovrano, capitalizzando un potenziale di aggregazione già sussistente, ottenga un consenso generalizzato da parte di un numero di individui sufficiente a determinare di fatto, tramite la loro inottemperanza alle prescrizioni di legge (o tramite la presa d'atto della concreta inefficacia di leggi che si è fino a quel momento continuato a osservare), l'implosione della capacità regolativa dell'ordinamento nel suo complesso. Se così, per tornare in conclusione di questa prima parte alla prospettiva che qui più interessa, in quale senso potrebbe dirsi che un ordine emerge, ossia viene a esistere e si dà a vedere? Nel decisionismo sovrano di *Teologia politica*, a emergere è non già un ordine alternativo a quello garantito dall'ordinamento, quanto piuttosto la condivisione di una serie di significati sociali che permettono di intendere quest'ultimo, stanti determinate variabili contingenti, come un ordine privo di efficacia e legittimità. Il sovrano non fa che esplicitare tale comunanza, dandola a vedere

innanzitutto a quanti fanno parte di detta rete di legami comunitari: costoro (che potremmo definire schmittianamente “amici”), riconoscendosi come tali, si profilano quali potenziali fautori di un ordine alternativo. In questo senso, la decisione che permetterà il superamento dello stato di eccezione non può che essere legata a doppio filo, ben più di quanto Schmitt stesso lasci intendere, con l'ancoraggio comunitario – ossia con l'esistenza di una visione del mondo altra, condivisa da parte di un sottinsieme della popolazione – richiesto dalla decisione. Il sovrano, dunque, non crea un ordine alternativo, men che meno il radicamento sociale necessario a che esso emerga, bensì porta a consapevolezza l'esistenza di tale radicamento e con esso getta le basi per l'emergere, potenziale, di un ordine alternativo all'esistente. Sicché l'eccezione si rivela in realtà relativa, in quanto rimanda a una previa normalità: quella esistente nei rapporti interni a un determinato gruppo, il quale intende fare di essi il fondamento di un nuovo assetto giuridico.

### *3. Un ordine non più dal nulla, ma da una (eccessiva) pluralità di ordini*

La successiva e definitiva dismissione del decisionismo sovrano di *Teologia politica* – certificata da un esplicito e reiterato disconoscimento (la prima volta nel 1933, la seconda nel 1958, e pensiamo che un quarto di secolo sia un lasso di tempo sufficiente per un'adeguata ponderazione<sup>6</sup>) – può essere ricondotta a una serie di motivi di molto varia natura. Dal punto di vista teorico, essa consegue da una incontrovertibile presa d'atto: Schmitt si rende conto del fatto che la decisione sovrana deve gran parte della sua pur scarsa coerenza al contempo teorica e attuativa proprio a quei presupposti comunitari che la trattazione del 1922 aveva di contro oscurato, se non denegato, rimandando alla capacità demiurgica

<sup>6</sup> La prima: “Oggi distinguerei non più fra due, ma fra tre tipi di pensiero giuridico: cioè, oltre al tipo normativistico e a quello decisionistico, anche quello istituzionale. Questa consapevolezza è il frutto dello sviluppo della mia teoria delle ‘garanzie istituzionali’ e dell'approfondimento dell'importante teoria dell'istituzione di Maurice Hauriou” (Schmitt 1972: 30). La seconda: “Si può altresì vedere l'essenza della Costituzione stessa nelle garanzie istituzionali. Ciò corrisponderebbe alla dottrina del pensiero dell'ordine concreto e sarebbe indicato per superare tanto le funzionalizzazioni normativistiche quanto le semplificazioni decisionistiche. Dei tre tipi di pensiero giuridico – normativismo, decisionismo e istituzionalismo – è l'istituzionalismo, inteso quale pensiero concreto dell'ordine, a essere in ogni circostanza massimamente più adeguato del normativismo e del suo concetto ibrido di una gerarchia di norme e di un astratto controllo normativo” (Schmitt 1958: 172).

di una decisione che crea un ordine dal nulla. Il passaggio dal decisionismo a quell'ibrido di istituzionalismo giuridico che Schmitt definisce "pensiero concreto dell'ordine e della formazione" (Schmitt 2002: 62), transizione che avviene al più tardi alla fine degli anni Venti, può in questo senso considerarsi null'altro che l'esplicitazione di quell'ontologia sociale (con immediati effetti giuridici) che fino a quel momento risultava, nella logica decisionista, tanto centrale quanto mai posta a tema.

A determinare una respipescenza forse tarda ma in compenso completa e mai ritrattata, contribuì non poco una serie di critiche<sup>7</sup> che, da più parti e spesso da opposti orientamenti teorici e politici, resero evidente come l'autofondata prestazione sovrana di *Teologia politica* risultasse fallace, o quantomeno deficitaria, sotto almeno tre aspetti. Trascurando le precondizioni sociali che rendono possibile il concretarsi di un ordine, lo Schmitt del 1922 non riesce a spiegare né da dove origini il sovrano, né perché alcuni individui si riconoscano come parte di una intrapresa comune, né come faccia un'unica decisione originaria a disegnare i contorni di un ordinamento (o a raschiare via quelli dell'esistente). Non è affatto chiaro, e anzi è di fatto inspiegabile, in sostanza, per quale motivo il sovrano venga riconosciuto come tale (vale a dire, perché proprio la sua decisione ottenga consenso e dunque efficacia), sulla base di cosa un gruppo di individui percepisca un altro gruppo come qualcosa di altro da sé (vale a dire, perché alcuni individui si riconoscano come simili, come amici, e vedano in un determinato gruppo e non in altri la negazione esistenziale del loro proprio modo di vivere) e come l'atto escludente sotteso a ogni decisione possa di per sé dar vita al contempo a un contesto sociale ordinato per coloro che risultano inclusi (vale a dire, perché gli individui continuino nel tempo a ritenere lo stato di cose che si è venuto a costituire una perdurante e accettabile condizione di normalità).

Stanti tali difficoltà, prima di approdare a un istituzionalismo giuridico ben temperato, Schmitt opera un ultimo tentativo, negli esiti piuttosto disperato, di legare a doppio filo, in forme perfettamente speculari, l'istanza decidente e le condizioni di possibilità per l'efficacia della decisione. Ci riferiamo alla concezione del potere costituente avanzata in *Dottrina della Costituzione* (1928), in cui appunto ordine e ordinante, decisione e soggetto decidente, realtà da normare e realtà normata, emergono congiuntamente. La Costituzione viene così definita come "il concreto modo di esistere che è dato spontaneamente con ogni unità politica esistente" (Schmitt 1984: 16). Anche qui, tuttavia, detta unità politica –

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. Croce, Salvatore (2021: 59-78).

vale a dire, il riferimento almeno ideale dell'ordine pre-giuridico e la forma sostanziale del popolo alla disperata ricerca di una sua identità originaria – resta un concetto tanto centrale quanto misterioso. Ma chiarissimo risulta l'intento di non disgiungere ordine e presupposti ordinamentali: “Questo atto [la decisione del potere costituente] costituisce la forma e la specie dell'unità politica, la cui esistenza è presupposta” (Schmitt 1984: 39). Nel capitolo significativamente intitolato *Legittimità di una Costituzione*, si insiste sul medesimo – cruciale – aspetto: “La decisione politica presa sulla specie e la forma dell'esistenza statale, che rappresenta la sostanza della Costituzione, vale perché esiste l'unità politica della cui Costituzione si tratta” (Schmitt 1984: 125). La Costituzione dunque parrebbe essere chiamata a dar forma, almeno giuridica, a qualcosa che ha già una forma, almeno pre-giuridica, anche se non è affatto chiaro quale forma abbia questo qualcosa né chi gliel'abbia data o come, se proprio, se la sia data. Insomma, l'operazione di dotare la decisione della possibilità di inverare le proprie condizioni di efficacia – la decisione del potere costituente rende di per sé attuale tanto l'ordine quanto l'esistenza concreta dell'istanza decidente – scade in un cortocircuito di logica giuridica che scambia a ogni passaggio essenza ed esistenza.

Che la cosa non funzioni, Schmitt ne diviene presto consapevole: un conto è il radicamento sociale delle istanze (potenziali) di ordine, altra cosa sono le maglie ordinamentali che le prime tessono. Si tratta di polarità non solo distinte, ma da distinguere. Sebbene non possa essere né pensato né realizzato prescindendo dalle pratiche quotidiane in cui esso si incarna, l'ordine giuridico non coincide mai – non deve, né del resto potrebbe – con le regolarità sociali che pure contribuisce a plasmare. Il nesso strutturale tra pratiche sociali invalse e ordinamento giuridico è l'insegnamento capitale che Schmitt ritiene di trarre dall'istituzionalismo, a patto che tale nesso non assuma le forme di una sostanziale sovrapposizione, ai limiti della consapevole indistinzione, tra i due momenti. Identificare regolarità sociali e ordinamento giuridico significherebbe per Schmitt abbandonare quest'ultimo alla pressione di forze opposte, destinate prima o poi a causarne l'implosione. E tuttavia, come detto, il quadro cambia radicalmente: l'ordinamento giuridico non origina da un vuoto normativo e men che meno da una decisione demiurgica, bensì da un tessuto sociale che ha in sé una pluralità di direttrici di ordine, tra loro in parte integrantisi in parte in attrito.

Nel pensiero dell'ordinamento concreto a emergere non è più un sovrano, ma appunto una serie di spinte ordinamentali, ossia una pluralità di ambiti, sfere, contesti, situazioni in cui un numero variabile di attori,

per soddisfare alcune loro specifiche esigenze, ricorre a pratiche reiterate e condivise. Tali contesti interazionali, che assumono la forma specifica di contesti istituzionali, risultano più o meno rilevanti per estensione, frequenza e impatto delle modalità di interazione che essi strutturano e da cui al contempo sono strutturati. In questa prospettiva, lo Stato altro non è che un'istituzione tra altre istituzioni, di cui tuttavia Schmitt rimarca la necessità di preservare l'inappellabilità decisionale ogniqualvolta la compresenza di due o più ordini di pratiche risulti impossibile, o meglio percorribile soltanto all'alto costo di mettere a rischio la tenuta dell'intero ordinamento. Lo Stato, il cui processo di formazione e concrezione risulta essere del tutto equivalente a quello delle altre istituzioni (questa, in sintesi, la lezione hauriouiana che Schmitt fa propria), si eleva a "istituzione delle istituzioni", espressione schmittiana che indica al contempo la massima estensione delle sue capacità ordinamentali e l'ultimativa titolarità della decisione che a esso viene riservata. Il caso di conflitto, che lo Stato è chiamato a dirimere, può darsi secondo due modalità principali, ossia qualora: 1) siano compresenti due o più ordini di pratiche, tra loro irriducibili e incompatibili, all'interno di una medesima istituzione; 2) le pratiche previste o richieste da un'istituzione non permettano la concomitante realizzazione delle pratiche previste o richieste da un'altra istituzione.

Come si vede, il quadro muta radicalmente. Certo, non per questo viene meno la necessità di una inappellabile istanza decidente, che anzi si rivela ancora più centrale, dacché non più confinata a frangenti eccezionali bensì posta al centro del processo di produzione e riproduzione di un ordine. E tuttavia, anche il momento decisionistico viene totalmente rivisitato: a decidere non è più un sovrano esterno all'ordinamento ma interno a esso (e anzi suo vertice apicale: nel 1934, ignominiosamente, il Führer) e soprattutto la decisione passa da atto creativo a filtro selettivo. Ricondurre il sovrano all'interno dell'ordinamento significa che sovrano e il tessuto sociale su cui questi si trova a intervenire rimandano l'uno all'altro in forme che il decisionismo eccezionalista tendeva invece a denegare (sicché una condizione di pura eccezionalità, ancorché teoricamente possibile, è ora ipotesi di fatto rimediale). Volgere la decisione da atto creativo a opera di filtro, di contro, significa assumere la piena consapevolezza degli attori sociali di far parte di una rete di rapporti che coesiste con altre reti, più o meno complementari, ossia di appartenere a una società complessa e composita, all'interno della quale ciascuno è chiamato a (scegliere di) prendere parte a certe associazioni e non ad altre – contesti di aggregazione che si differenziano a loro volta per una maggiore o minore

centralità e una maggiore o minore quota di potere (materiale e simbolico). È solo un apparente paradosso quello per cui è il sovrano schmittiano degli anni Trenta, non quello degli anni Venti, a essere davvero libero di scegliere a suo pieno arbitrio il modello di società – la comunità di destino, potrebbe dirsi – che questi intende prediligere e preservare, garantendo protezione e risorse solo a quelle pratiche e istituzioni che di essa costituiscono e custodiscono il distintivo nucleo identitario e che vengono pertanto presentate e percepite come “normali”. Arbitrio che può permettersi pieno, e soprattutto che l'ordinamento può permettere tale, proprio perché ab origine limitato nella scelta a indirizzi normativi già significativamente presenti nella società e almeno in parte concretamente operanti.

Il passaggio dal decisionismo all'istituzionalismo si accompagna dunque a una limitazione delle funzioni potestative del sovrano (che appunto seleziona ma non crea: si pensi alla differenza tra indicare il nome per una carica e dover invece scegliere tra una lista di nomi), cui corrisponde una maggiore consapevolezza da parte degli attori sociali del loro ruolo nel consolidamento di determinate forme di interazione a discapito di altre. Tale riequilibrio è poi ulteriormente garantito dalla funzione di supervisione riconosciuta alla figura del giurista, di fatto semplice spettatore delle gesta demiurgiche del sovrano di *Teologia politica*, e ora invece chiamato a tradurre in indirizzi e sistemi istituzionali quelle che a tutta prima appaiono come semplici ricorsività nelle condotte dei singoli. Di questo articolato processo di lavorazione il giurista è anzi il principale artefice: distingue regole da regolarità, delinea e definisce i contorni delle diverse istituzioni, individua e ricomprende in un coerente precipitato ordinamentale le realtà istituzionali ritenute essenziali per il darsi di una certa forma di vita. Se il deferente omaggio schmittiano al Führer ne oscura giocoforza la centralità, è bene tuttavia tenere a mente che i veri creatori dell'ordine sono pur sempre, già nell'avvertito ancorché prono istituzionalismo schmittiano degli anni Trenta, i giuristi.

#### *4. La tecnica come ordine che pone fine al senso di ogni ordine*

Nel dopoguerra tutto cambia nuovamente. O meglio, per limitare l'analisi al piano teorico, le convinzioni istituzionali di Schmitt si raffinano (oltre che denazificarsi), e ciò comporta un ulteriore assestamento della logica ordinamentale. Ma prima di ogni emersione, a doversi annotare è anzitutto la scomparsa, o comunque l'inabissamento, della decisione: di

fronte alle macerie, anche giuridiche, di un'Europa dilaniata, l'esigenza prima è non già quella di separare assetti istituzionali non in grado di compenetrarsi, quanto piuttosto quella di ricreare una trama normativa che possa ovviare alle lacerazioni del conflitto – un conflitto, non sarà inutile ricordarlo, che ha segnato non soltanto la distruzione di persone e cose, ma, con essa, anche il dissolvimento di quelle risorse di fiducia e quel senso di comune appartenenza (a una forma di vita, a un'ideologia, a una comunità) che sono, in particolare nell'ottica di Schmitt, condizione di possibilità per l'emergere e il prosperare di un ordinamento. Di nuovo, la decisione non scompare del tutto, ma si fa momento conclusivo e in ultimo rimediale di un'opera di composizione e ricomposizione di una struttura ordinamentale affidata alla perizia dei giuristi, la cui centralità si fa ora assoluta, dacché chiamati – per necessità pratica e opportunità normativa – a una funzione di sostanziale supplenza di un processo legislativo ormai incapace di ordine.

Due testi del secondo dopoguerra, in particolare, sono rilevanti per quanto riguarda la questione dell'emergere di un ordine: *Il nomos della terra* e *La situazione della scienza giuridica europea*, entrambi editi nel 1950, ma le cui prime stesure risalgono, per parti rilevanti, agli ultimi anni di guerra. In queste due opere Schmitt getta le basi per un ulteriore riallineamento, pur in sostanziale e coerente continuità con il paradigma istituzionalista proposto nei primi anni Trenta. La novità sostanziale è che ora l'ordine emerge come tale, ossia in certo senso imponendosi ad attori sociali che concregono in esso e con esso. Ciò significa che le categorie di senso con cui tali attori percepiscono e interpretano il mondo (e il loro posto in esso) dipende strutturalmente dal darsi di questa "piena immediatezza di una forza giuridica non mediata da leggi" (Schmitt 2015: 63), per rimandare alla definizione schmittiana di *nomos*. Tale circolarità di momento epistemico e struttura normativa rende ancora più centrale la prestazione riflessiva del giurista, chiamato non solo a risalire a tale originaria predeterminazione giuridica, il *nomos*, inteso qui come archetipo concettuale e insieme storico dell'intero impianto normativo, ma anche e soprattutto a esplicitare il nesso di dipendenza strutturale delle risorse di senso a disposizione dei membri di una data comunità dai caratteri fondamentali di un determinato ordinamento: l'identità di ciascun singolo, inteso sia come unità non ulteriormente scomponibile dell'analisi giuridica sia come individuo accomunato ad altri individui e distinto da altri ancora, dipende essenzialmente dalla preservazione di un orizzonte di

senso comunitario, il quale deve quindi permanere sostanzialmente inalterato tanto nei suoi significati fondamentali quanto nell'impianto istituzionale che su di essi si fonda.

La necessità di una presa di coscienza, da parte dei giuristi, delle direttrici ordinamentali è accompagnata (e anzi in larga parte consegue) da una minore consapevolezza, da parte dei membri della comunità, del proprio ruolo nell'orientare e riarticolare contesti interazionali sì pre-indirizzati, ma non per questo deterministicamente plasmati dal *nomos*. In questo senso, il secondo testo sopra richiamato, *La situazione della scienza giuridica europea*, rende chiaro quale sia il rischio dell'interregno giuridico che a giudizio di Schmitt caratterizza il secondo dopoguerra: nel disastroso crollo delle strutture ordinamentali che fino a quel momento avevano determinato e sorretto, tragedie incluse, i destini dell'intero continente europeo si fa strada un ordine alternativo straordinariamente efficace, che risponde unicamente alle esigenze, plurime ma unidirezionali, della tecnica. Se il *nomos* è un impianto ordinamentale tanto originario quanto implicito (di cui i giuristi sono chiamati appunto a esplicitare l'imprescindibile centralità, pena il rischio di un improvvido scostamento dal suo indirizzo normativo da parte di inavvertiti e sciagurati legislatori), l'ordine alternativo posto in essere dalla tecnica è al contrario un succedaneo che fa della più ampia diffusione e percezione del proprio evidentissimo potenziale regolativo il suo carattere distintivo e insieme il suo irresistibile punto di forza. Se la questione fondamentale è come garantire efficacia e stabilità a un ordine che permetta il riprodursi di forme di regolazione non politicamente conflittuali, ebbene la tecnica, si trova a prendere atto con sgomento Schmitt, è il principio di ordine non solo più adatto, ma finanche ideale.

Sebbene Schmitt non definisca mai compiutamente cosa intende con esattezza quando parla di tecnica<sup>8</sup>, per quanto attiene ai suoi effetti sull'ordine giuridico essa pare caratterizzarsi per la rimozione di ogni forma di regolazione che risulti disfunzionale alla diffusione planetaria di un unico sistema di scambi. La tecnica, con la sua fascinosa promessa di una sempre crescente liberazione dai bisogni e di una messa in connessione di cose e persone in un sistema di flussi globali privo di attriti, seduce e si impone secondo una logica incrementale di auto-propagazione,

<sup>8</sup> Sulla critica schmittiana della tecnica, cfr. Marder (2010: 70-5); McCormick (1997); Ocaña (1996); Preterossi (1996); Salter (2012); Schupmann (2017:111-4); Smeltzer (2020); Villacañas (2008: 261-88).

innervando di sé ogni contesto comunitario e con ciò pervertendo la funzione ordinamentale in mera gestione sistemica di input logistici. La tecnica, in una parola, neutralizza e depolitizza, sfidando e minacciando l'ordine giuridico tradizionale. E lo fa anzitutto promettendo all'essere umano, "per natura, dal punto di vista biologico, creatura estremamente debole e indigente" (Schmitt 2015: 81), di trasmutare da animale debole a dominatore, rimuovendo quella costante sensazione di insicurezza cui il politico fornisce tutt'altro rimedio, più tragico ma meno ingenuo. Lo scontro che si profila è dunque quello tra la tecnica del diritto e il diritto della tecnica, tra una scienza giuridica che sappia far valere la propria specificità (e tramite essa riscattare la carica politica dei singoli contesti) e una tecnica che risulta grandemente efficace nel far parassitariamente propria la funzione di mediazione del diritto. Ma soprattutto, le suadenti forme di regolazione della tecnica rischiano di consegnare complici legislatori all'illusione, dalla quale non si dà ritorno se non quando non vi è più tempo di rimediare, che la forma politica possa essere conseguita affidandosi ad automatismi impersonali che si ritiene siano in grado di garantire un ordine spontaneo, automatico, acefalo, ossia privo della riflessiva attività del giurista ed emancipato dalla dolorosa necessità della decisione.

La tecnica, e l'ordine che essa implementa, appare costitutivamente ambigua, una bivalenza che si riflette sull'esperienza che di esso ne hanno gli attori sociali e di conseguenza sulla loro capacità di reagire agli effetti spoliticizzanti dell'automazione. La chiave del successo della tecnica sta nella sua apparente neutralità<sup>9</sup>, ossia nel suo essere parimenti e indifferentemente fruibile da ogni attore sociale e per le medesime ragioni strumentali, quali che siano i fini ultimi del suo impiego. È anzi proprio la divaricazione dei fini ultimi, plurimi e tra loro irriducibili, a rendere non solo ragionevole ma in certe senso inevitabile il ricorso immediato e senza riserve al potenziale connettivo della tecnica: maggiori gli effettivi divisivi – e dunque il potenziale distruttivo – del tasso di politicità diffuso nel mondo, maggiore la necessità (almeno a uno sguardo ricostruttivo) dell'azione ignifuga che il consenso per intersezione tecnica assicura. I

<sup>9</sup> Perché sia apparente, pur prescindendo da ogni plausibile retroazione dei mezzi sui fini per i quali essi vengono impiegati, lo spiega Schmitt con efficace sintesi: "La spinosa domanda, e cioè quali sono gli uomini in cui si concentra il mostruoso potere su altri uomini che è necessariamente legato a questo incremento dei mezzi tecnici, non può essere posta" (Schmitt 2015: 281).

toni blandamente apocalittici e soprattutto la sempre più marcata insistenza sulla filosofia della storia, da parte dell'ultimo Schmitt, si spiega anche in ragione di tale nesso genealogico tra intensificazione del conflitto politico (si era in pieno equilibrio del terrore) e neutralizzazione tecnica. Ma l'epocale virtù della tecnica di potersi adattare a ogni scopo porta con sé, implica e riproduce – ed è questa l'altra faccia, nascosta e pertanto non vista dai suoi narcotizzati fruitori – un comprensibile disinteresse verso ogni tipo di fine ultimo, da cui consegue un'altrettanto costitutiva incapacità di porre scopi. Il che ha due conseguenze esiziali: in primo luogo, non si determina alcuna convergenza effettiva a riguardo dei differenti obiettivi e delle idiosincratice credenze condivise dai diversi fruitori della tecnica, che dunque restano privi di mediazione e anzi dotati di un potenziale polemogeno reso ancora più distruttivo dagli stessi mezzi tecnici; in secondo luogo e in una logica solo apparentemente confliggente, con l'erosione della funzione orientante garantita dal riconoscimento di un qualche fine ultimo dell'agire umano si minano le basi identitarie che permettono a ciascun singolo di percepire la propria esistenza come dotata di senso. Spoliticizzare, insomma, rima con spersonalizzare, con l'implicita aggiunta schmittiana che la tecnica finisce con ciò per erodere quelle risorse di senso solo preservando le quali essa può apparire come un mezzo onnivalente.

La figura del giurista, ultima sentinella di un sostrato ordinamentale che dilegua, è appunto chiamata a portare alla luce l'azione diserbante della tecnica, vale a dire a mostrare come l'autoevidente fungibilità di un'irriflessa automazione rechi inevitabilmente con sé l'impercepita scomparsa del politico – ossia per Schmitt del principio di individuazione che fa di un componente sociale una persona. Il giurista, cui Schmitt affida le proprie residue speranze di una forma capace di ordine, vede emergere ciò che altri non vedono: per un verso la resistenza, e dunque la carica polemogena, che le realtà politiche residuali frappongono all'avanzata della tecnica; per altro verso la necessità di preservare tale pluriverso politico, le cui tensioni si tratta di contenere, non già eliminare. Al carattere monodimensionale della regolazione tecnica i giuristi sono chiamati a opporre, lavorando dall'interno e procedendo tramite una paziente opera di ricomposizione dal basso, una struttura ordinamentale che si innesti sulle tracce di impianti istituzionali plurisecolari, in modo tale da dirimere i conflitti e le contraddizioni interne al sociale preservandone al contempo l'identità culturale e la specificità politica. L'autentica ossessione identitaria di Schmitt risulta sicché realmente decisiva non già in *Teologia politica* e neanche ne *Il concetto di politico*, dove a ben vedere essa è

parte di un'opposizione dialettica artificiosamente schematica, bensì nei testi del dopoguerra, da *L'unità del mondo* a *Teoria del partigiano*, allorché il fondamento identitario trova il suo vero nemico: non un'identità contrapposta, bensì la denegazione di ogni contrapposizione identitaria.

Per smascherare il nichilismo tecnico, tuttavia, i giuristi devono preliminarmente divenire consapevoli tanto della situazione quanto del compito che in essa è loro richiesto. L'ultima emersione è dunque quella del rimosso. Ed è questo il motivo per cui le pagine più accorate, e lucidamente disilluse, de *La situazione della scienza giuridica europea* richiamano insistentemente l'ineludibilità di una presa di coscienza della classe dei giuristi in quanto classe e la necessità di elevare la loro stessa scienza ad "autentica fonte del diritto" (Schmitt 2020: 55). Se vi è una prestazione genuinamente performativa da reperire negli scritti schmittiani, la si trova dunque nel testo in esame: l'appello schmittiano ai giuristi, rivolto da un giurista che è già addivenuto alla presa di coscienza cui ora esorta i suoi pari, getta le basi per la sua stessa efficacia (almeno potenziale) giacché è esso stesso un modo di riconoscere l'esistenza e la rilevanza di una classe di individui chiamati, nella fattispecie, a una missione proibitiva. La denuncia di una condizione alienata è di per sé, almeno nella quota parte garantita dal denunciante, l'avvio di un processo di liberazione. Che questo processo riesca o meno è esito solo contingentemente appurabile, a riguardo del quale Schmitt lascia peraltro trasparire più di un dubbio. Ma il compito del teorico, che emerge ancora più marcatamente in limine, doveva essere, nelle intenzioni di Schmitt, anzitutto quello di riaprire la partita. Una partita, nonostante tutto, ancora aperta.

## Bibliografia

Bourdieu, P., *Langage et pouvoir symbolique*, Paris, Fayard, 2001.

Croce, M., Salvatore, A., *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Macerata, Quodlibet, 2021.

Croce, M., Salvatore, A., *Carl Schmitt's Institutional Theory: The Political Power of Normality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.

Ferrara, A., *Emergenza senza eccezione, eccezione senza emergenza*, in corso di pubblicazione, 2022.

Galli, C., *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, il Mulino, 2010<sup>2</sup>.

Hofmann, H., *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.

- Krockow, C. G. von, *Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger*, Frankfurt am Main, Campus, 1990<sup>2</sup>.
- Marder, M., *Groundless Existence: The Political Ontology of Carl Schmitt*, London, Continuum, 2010.
- McCormick, J.P., *Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Nicoletti, M., *Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt*, Brescia, Morcelliana, 1990.
- Ocaña, E., *Carl Schmitt: Topología de la técnica*, "Daimon", n. 13 (1996), pp. 21-40.
- Portinaro, P.P., *Che cos'è il decisionismo?*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", n. 59/2 (1982), pp. 247-67.
- Preterossi, G., *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- Salter, J., *Carl Schmitt: Law as Politics, Ideology and Strategic Myth*, Abingdon, Routledge, 2012.
- Schmitt, C., *Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung*, in C. Schmitt., *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin, Duncker und Humblot, 1958, pp. 140-73.
- Schmitt, C., *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 27-86.
- Schmitt, C., *Dottrina della costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984.
- Schmitt, C., *I tre tipi di scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2002.
- Schmitt, C., *L'unità del mondo*, in C. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, Milano, Adelphi, 2015, pp. 269-90.
- Schmitt, C., *La situazione della scienza giuridica europea*, Macerata, Quodlibet, 2020.
- Schupmann, B., *Carl Schmitt's Constitutional and State Theory: A Critical Analysis*, Oxford, Oxford University Press, 2017.
- Smeltzer, J., *Technology, Law, and Annihilation: Carl Schmitt's Critique of Utopianism*, "Journal of the History of Ideas", n. 81 (2020), 1, pp. 107-29.
- Villacañas, J. L., *Poder y conflicto. Ensayos sobre Carl Schmitt*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.